

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COPIA DECRETO DEL SINDACO

Numero 4 del 02-09-2022

Registro generale N. 4

OGGETTO: **NOMINA DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/12/2025**

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali, definito come Data Protection officer (DPO) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal

titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR);

Dato atto quindi che le principali novità introdotte dal Regolamento UE possono essere così sintetizzate:

- Introduzione della Responsabilità diretta dei titolari del trattamento;
- Definizione della nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);
- Istituzione della figura obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati ed effettuazione obbligatoria della valutazione di impatto sulla protezione dei dati;

Considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR;

Rilevato che, in base a successive specifiche interpretazioni del Garante della Privacy, il DPO, preferibilmente figura esterna all'apparato amministrativo dell'Ente, opera in base ad un contratto di servizio con una figura giuridica, al cui interno viene individuata una persona fisica cui attribuire le responsabilità che la legge pone in capo al DPO;

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 06/04/2020 con cui veniva approvato il Regolamento comunale su trattamento e protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento UE 2016/679;
- la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 139 del 09/08/2022, Reg. Gen. 266, con la quale, in virtù delle motivazioni ivi riportate, veniva individuata la Ditta Tecnob srl quale operatore del settore, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR, cui affidare l'incarico di che trattasi, assicurando al contempo continuità all'azione amministrativa rispetto al precedente incarico per ciò che concerne trattamento e protezione dati personali, anche nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, garantendo altresì le misure previste dalla vigente normativa in tal senso;

Dato atto che:

- Tale soluzione garantisce continuità nell'azione amministrativa, anche nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, con risultati positivi in termini di efficacia ed efficienza, oltre che economicità, in quanto viene individuato il periodo di anni tre come periodo minimo per attuare tutte le disposizioni impartite di cui al GDPR;
- le Linee Guida del garante della Privacy indicano come periodo minimo di collaborazione un periodo di anni 3;
- che il precedente affidamento era stato effettuato in sanatoria di problematiche sorte in precedenza, senza garantire la continuità minima;
- che trattasi di rapporto estremamente fiduciario, nei termini del rapporto *intuitu personae* tra professionista e cliente per cui l'affidamento dell'incarico si basa sulla libera scelta del difensore e sulla fiducia che unisce cliente e professionista;
- dalla massima riservatezza al fine della salvaguardia del pieno esercizio dei diritti della difesa e della possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio consulente;

- per le motivazioni indicate nella determinazione n. 56/2020 richiamata in premessa, oltre che per ulteriori motivazioni di natura personale del DPO, non è stato possibile fino ad oggi garantire la continuità di prestazioni richiesta;

Considerato che l'incarico assegnato è finalizzato all'acquisizione dei servizi come di seguito specificati:

- Redazione e creazione di tutti i moduli e documenti necessari all' adeguamento al nuovo Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
- Produzione dei documenti, nomine, individuazioni trattamenti effettuati e consulenza per il loro corretto utilizzo e formazione per il personale (obbligatoria per legge);
- Attribuzione dell'incarico specifico come DPO;

Considerato quindi che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO avente i compiti elencati dall'art. 39 del GDPR, come di seguito specificati:

- informare il Titolare ed il responsabile del trattamento relativamente agli obblighi di legge previsti dal Regolamento o da ulteriori normative dell'Unione in materia di dati personali;
- controllare l'osservanza del Regolamento da parte del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento;
- fornire pareri circa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- collaborare con l'autorità di controllo, effettuando consultazioni su qualsiasi altra eventuale questione;

Considerato altresì gli obiettivi da raggiungere con l'affidamento, di seguito specificati:

- l'individuazione del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e del data protection officer (DPO);
- l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali relativamente a specifiche finalità;
- la consegna dell'informativa contenente: l'identità e i dati di contatto del titolare e del responsabile, le finalità del trattamento, i legittimi interessi perseguiti dal titolare; gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali, l'eventuale intenzione del titolare di trasferire i dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e i diritti riconosciuti all'interessato;
- l'adozione di un robusto supporto tecnologico ed informatico che offra soluzioni conformi al GDPR;
- l'adozione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento;
- l'adozione di un modello organizzativo adeguato, per garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento, da implementare e aggiornare costantemente;
- approvazione di eventuale protocollo comunale GDPR con assegnazione delle singole mansioni;
- approvazione di eventuale protocollo di intesa per realizzazione progetto di rete con Macerata Comune Capofila;

Atteso che, nella determinazione di cui sopra, veniva altresì disposto:

- Di individuare il DPO nella persona del Dott. Dino Elisei, figura con pluriennale esperienza ed elevata professionalità;

- Di procedere alla nomina con successivo decreto del Sindaco;

DECRETA

1. Di individuare, alla luce delle motivazioni esposte in premessa, il Dott. Dino Elisei della Ditta Tecnob srl, figura con pluriennale esperienza ed elevata professionalità, quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di DPO, che assicura altresì continuità all'azione amministrativa, per ciò che concerne trattamento e protezione dati personali, anche nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, realizzando altresì le misure previste dalla vigente normativa in tal senso e il conseguimento delle attività e degli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale;
2. Di nominare il Dott. Dino Elisei, come sopra individuato, quale DPO del Comune di Montefano per un periodo di anni 3, con decorrenza dal 01/06/2022 fino al 31/12/2025;
3. Di corrispondere al Dott. Elisei la somma indicata nella determina del Responsabile del Settore I n. 139 del 09/08/2022, Reg. Gen. 266, richiamata in premessa, nei tempi e modalità ivi indicati;
4. È fatto obbligo al Responsabile destinatario del presente atto di osservare le disposizioni dallo stesso recate;
5. Al rispetto delle medesime prescrizioni sono tenuti tutti i soggetti, interni ed esterni alla Ditta cui è affidato il servizio che, a qualsiasi titolo, risultino interessati dagli effetti giuridici del presente provvedimento;
6. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", la notificazione dello stesso all'interessato con invio altresì di copia, per opportuna e debita conoscenza al personale dipendente del Comune.

Per accettazione

Montefano, li _____

IL SINDACO
F.to ANGELA BARBIERI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

Che il presente decreto

E' stata affisso all'albo pretorio comunale il giorno 02-09-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Montefano, 02-09-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cesini Cinzia